



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

Classe di laurea LM-85 bis - Scienze della formazione primaria

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2
Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari (SSD) di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi offerti agli studenti;
 - f) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3
Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.

4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4 **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative del corso di laurea, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti (CFU) assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5 **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative configura un curriculum unitario rispondente ai requisiti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale LM-85 bis - miranti alla formazione di insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

3. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6 **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel quinquennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di laurea, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.
3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7 **Accesso al corso di laurea**

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma primo, del RAU.
2. L'ammissione è subordinata al superamento di un test d'ingresso ad accesso programmato. I contenuti del test d'ingresso sono stabiliti di anno in anno dal Ministero.

Art. 8 **Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 300 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di cinque anni.

Art. 9 **Articolazione del corso di laurea**

1. Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a. attività formative di base (pedagogiche, psicologiche e metodologico-didattiche)
 - b. attività formative caratterizzanti, articolate in due aree denominate rispettivamente "I saperi della scuola" e "Insegnamenti per l'accoglienza di studenti in situazione di disabilità";
 - c. attività di tirocinio;
 - d. attività a scelta dello studente;

- e. attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10 **Attività formative d'Ateneo**

1. L'Ateneo definisce come qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine determinate conoscenze informatiche, relazionali e relative alla lingua inglese, riferibili in particolare ad attività formative di cui alle lettere c) e d) del comma quinto dell'art. 10 del RAU.
2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria lo studente deve aver dimostrato una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, superando la prova "di Ateneo", gestita dal Centro Linguistico e Audiovisivi (CLAV), con l'acquisizione di 2 crediti. Il superamento di tale prova può essere sostituito da certificazioni riconosciute idonee dal CLAV.
3. Il possesso delle previste conoscenze e abilità informatiche e telematiche è assicurato dal superamento di prove ed esami relativi a insegnamenti curriculari obbligatori previsti dal corso di studio.
4. Conoscenze e abilità in campo relazionale, organizzativo-gestionale e del problem solving (comunicazione, cultura d'impresa) vengono acquisite dagli studenti nell'ambito degli insegnamenti e delle attività formative del corso di laurea e mediante il superamento dei relativi esami o prove.

Art. 11 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di acquisire la capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico è previsto un tirocinio nella scuola dell'infanzia e primaria. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio di ciascun studente sono seguite da docenti della scuola distaccati presso la Facoltà di Scienze della Formazione a tempo parziale o totale.

Art. 12 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale del corso di laurea quinquennale a ciclo unico consiste nella discussione della tesi di laurea e della relazione finale di tirocinio. Lo studente dovrà dimostrare di saper elaborare, redigere, presentare e discutere individualmente una tesi scritta su un argomento a carattere teorico o applicativo, coerente rispetto agli obiettivi specifici della laurea magistrale, sotto la guida di uno o più docenti relatori, su tematiche riconducibili alle discipline sostenute nel percorso formativo. La discussione della relazione finale di tirocinio dovrà evidenziare le competenze professionali.

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14 Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 15 Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 16 Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti nell'ambito di corsi di laurea e di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento dello studente da un corso di laurea ad un altro, anche di altro ateneo il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 156 del Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Corso di Studi.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 20 crediti.

Art. 17

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 18

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.